



COPIA

**Numero Registro Delibere 40
del 28-07-2014**

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore 19:20 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	NAPOLI ISIDORO	P
VESTITO DOMENICO	P	ZAVAGLIA DOMENICO	P
LUPIS FRANCESCO	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	MESITI PASQUALE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	LOMBARDO SERGIO	A
ALBANESE ANNAMARIA	A		

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 9 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: Integrazione e modifica regolamento IUC.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU** ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
-

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificati con D.L. 16/2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche":

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RICHIAMATA, la deliberazione n. 31 del 21/05/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento comunale IUC , suddiviso in 5 titoli:

- Titolo 1 – Disposizioni Generali;
- Titolo 2 – Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Titolo 4 – Disciplina del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI);
- Titolo 5 – Disposizioni comuni.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti".

DATO ATTO che:

- il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo è una realtà che si riscontra anche nel territorio del comune di Marina di Gioiosa Jonica che deve ricorrere annualmente al servizio di cura degli stessi per il tramite di appositi canili convenzionati;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale agevolare l'adozione degli animali indifesi ed abbandonati per garantire agli stessi le cure ed attenzioni amorevoli di famiglie che amano il "migliore amico dell'uomo";
- anche nell'ottica di razionalizzare le spese ed i costi di cura e mantenimento presso i canili l'Amministrazione Comunale ha intenzione di prevedere una agevolazione tariffaria per ogni cane adottato e quindi integrare il regolamento IUC nel "titolo 3" relativo alla TARI con l'inserimento del comma 3-bis all'art.

52 per come di seguito specificato:

- “ E' prevista una detrazione dalla tassa di un importo pari ad € 200,00 annui, per le utenze ad uso domestico, qualora l'intestatario dell'utenza o un componente del nucleo familiare adotti un cane munito di microchip da canili autorizzati e/o convenzionati con il Comune; per avere diritto alla riduzione il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario dell'ASP che ne certifichi l'esistenza in vita e lo stato di buona salute. La detrazione sarà concessa proporzionalmente al periodo di possesso in riferimento all'anno di competenza e per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.

La detrazione avrà durata di tre anni dalla data di effettiva adozione che essere provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio.

La detrazione di € 200,00 si applicherà, in ogni caso, fino alla concorrenza del tributo annuale senza previsione di eventuali utilizzo di somme incapienti a detrazione della tariffa applicata su utenze diverse da quella di riferimento. Per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita richiesta predisposta dall'ufficio tributi del comune entro 30 giorni dall'adozione e comunque entri il 31 dicembre di ogni anno solare. La detrazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello dell'adozione e per gli ulteriori due anni seguenti.”

VISTO:

- il D.L. 47/2014 che in sede di conversione nella legge 23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto l'art. 9-bis il quale al comma 1 abroga, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali e la previsione di esclusione dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

- il D.L. 47/2014 che in sede di conversione nella legge 23 maggio 2014, n. 80 ha introdotto l'art. 9-bis il quale al comma 2 testualmente recita: “ Sull'unità immobiliare di cui al comma1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- che quest'ultima disposizione entra in vigore dall'anno 2015;

DATO ATTO che:

- all'art. 27, comma 4 del regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014 era stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritte all'AIRE di un comune d'Italia;

- che l'art. 46, comma 3, del regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/05/2014 testualmente recita: “.....per gli alloggi dei cittadini residente all'estero (iscritti all'AIRE), il tributo è dovuto per intero.....omissis..... a tali utenti saranno applicate le riduzioni di cui al successivo art 52 del presente regolamento”;

- l'art. 52 su citato prevede una riduzione tariffaria per i cittadini residente all'estero del 30%;

- a seguito dell'intervenuto entrata in vigore della legge 80/2014, successiva all'approvazione del regolamento comunale IUC, è necessario apportare le seguenti variazioni regolamentari:

a) abrogazione del comma 4 dell'art. 27 del regolamento IUC ed introduzione della seguente previsione: “ A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

b) introduzione del comma 3-bis all'art. 46 per come di seguito indicato: “A decorre dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi; per le altre unità immobiliare posseduti da cittadini italiani residenti all'estero diversi da quelli di cui al punto precedente la tariffa si applica per intero con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 52 del presente regolamento”;

CONSIDERATO che è intenzioni di questa Amministrazione comunale prevedere una agevolazione tariffaria a favore delle famiglie residente nel comune di Marina di Gioiosa Jonica che possiedono oltre l'abitazione principale anche delle pertinenze assoggettate al pagamento del tributo TARI, prevedendo che la quota variabile della tassa si applichi solo all'abitazione principale con esclusione della tariffa variabile per le pertinenze limitatamente alle sole categoria C2, C6 e C7 (massimo un immobile per ogni categoria);

CONSIDERATO che:

- l'art. 30 del regolamento IUC disciplina le modalità di versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ed in particolare il comma 3 il metodo di calcolo della prima rata scadente il 16 giugno di ogni anno;

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale integrare l'art. 30 introducendo il comma 3- bis per come di seguito indicato:

“ Nel caso in cui il Comune approvi le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno di competenza prima del termine di scadenza della rata in acconto, il versamento della medesima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni approvate per l'anno di competenza”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'art. 27, comma 8 della legge 448/2000, il quale dispone che “...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO, da ultimo, l'art. 1 del Decreto Ministeriale 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO :

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, espresso in relazione al Regolamento IUC, giusta nota prot. 9435 del 21 Luglio 2014.

Relaziona sull'argomento il Sindaco, il quale precisa che nella seduta del Consiglio Comunale del 21 Maggio 2014 si era approvato il regolamento per l'imposta unica comunale, il quale, raggruppa molteplici articoli che regolamentano tre tasse comunali e precisamente l'IMU, la TARI e la TASI. Successivamente all'approvazione del suddetto regolamento sono intervenute alcune modifiche legislative che oggi comportano, a questo Consiglio Comunale, di apportare dei cambiamenti regolamentari. In particolar modo si modifica l'Art. 30 Comma 3 bis che riguarda l'IMU; si introduce all'Art. 52 un comma 3 bis con il quale si prevede una riduzione di € 200,00 qualora l'intestatario dell'utenza decida di adottare un cane ricoverato presso il canile comunale convenzionato. Si tratta sicuramente di un piccolo intervento, che ha uno scopo duplice, da un lato consentire agli animali che attualmente si trovano presso il canile di poter essere adottati più facilmente dalle famiglie e dall'altro di garantire un piccolo abbattimento tariffario alle famiglie che decidono di avere un cane adottato.

Altre modifiche sono state apportate e sono state ampiamente esplicitate nella proposta deliberativa, vedi l'agevolazione TARI sulla quota variabile della tassa alle famiglie residenti nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica che possiedono oltre all'abitazione principale anche delle pertinenze limitatamente alle Categorie C2, C6 o C7.

Il consigliere Mesiti richiede quanto segue:

- le modifiche oggi proposte al regolamento IUC approvato durante la scorsa seduta consiliare confermano le perplessità ed, in parte, attuano le proposte formulate dal sottoscritto;
- in particolare, finalmente, è stato dato ascolto al suggerimento formulato durante la riunione pubblica in tema di TARES da alcuni cittadini e si è evitato di far gravare sulla base imponibile del tributo alcune pertinenze dell'abitazione, prima calcolate in maniera separata e con effetti abnormi e ingiusti sul totale del tributo dovuto;
- quello che, invece, manca è il riferimento a quanto evidenziato e chiesto dal consigliere Mesiti nella scorsa seduta in merito alla considerazione dell'ISEE e della consultazione del Servizio Sociale dell'Ente per ipotizzare esenzioni e riduzioni a favore di chi versa in stato di bisogno. Contrariamente agli scorsi anni, (in vigore del regime di ICI-TARSU), i cittadini tendono a pagare coi nuovi tributi comunali cifre molto più esose e difficilmente sopportabili dai più poveri se non, in qualche modo, ricollegate e mitigate in base al reddito. Per chi ha perso il lavoro (si pensi, per esempio, alla crisi del settore edile) ma ha avuto la possibilità di ereditare o costruire in passato una bella casa e di avere un nucleo familiare numeroso, gli effetti potrebbero essere abnormi ed ingiusti. Sarebbe triste pensare che tanti nuovi disoccupati o imprenditori in crisi dovessero vendere l'abitazione domestica anche a causa della pressione fiscale comunale e, non è difficile ipotizzare che, tra i potenziali acquirenti, potrebbero farsi avanti persone o entità che approfittano dei periodi di crisi generale per implementare il proprio patrimonio.
- Nelle more, non c'è stata, ad avviso del consigliere Mesiti, una buona campagna di informazione sui presupposti per fruire di riduzione della TARI. In particolare, considerando le caratteristiche morfologiche del territorio comunale (che è pienamente immerso nel verde) si sarebbe potuto fare di più per la sensibilizzazione all'utilizzo di compostiera in ordine allo smaltimento dell'umido. Non solo, a detta riduzione, si sarebbe potuto parificare, in accordo alla storia ed alle tradizioni della nostra terra, anche l'allevamento domestico (certificato) di maiale, molto diffuso nelle aree rurali del paese e ciò, sia perchè è notevole la quantità di umido distrutta quotidianamente da questo animale (e, spesso, può coinvolgere più famiglie) sia perchè è giusto alleggerire le bollette di coloro che allevano questo animale

considerato il servizio di sgravio da essi reso sulla componente umida dei rifiuti conferita in discarica che tanto grava sulle finanze dell'Ente.

Interviene il Consigliere Mesiti il quale si richiama a quanto già indicato nella seduta dell'approvazione del regolamento IUC, quando aveva sottolineato che a suo giudizio, la proposta regolamentare era eccessivamente frettolosa e non prevedeva alcune situazioni migliorative nei confronti dei contribuenti. Con l'odierna modifica, sicuramente sono stati fatti passi in avanti in favore delle famiglie numerose e bisognose, ma quanto proposto non è ancora sufficiente, in quanto esistono delle situazioni di natura economica, che rendono impossibile il pagamento delle tasse comunali. Sarebbe stato opportuno che il Consiglio Comunale intervenisse sul Regolamento Comunale della IUC prevedendo degli abbattimenti tariffari sulla scorta delle certificazioni ISEE, garantendo così una maggiore equità fiscale. Altro aspetto importante è che la riduzione prevista per coloro che effettuano il compostaggio domestico, risulta particolarmente limitato, mentre il territorio ed in particolare le tradizioni attinenti l'allevamento dei maiali, nell'ambito familiare, potrebbe essere un elemento di incentivazione tariffario per le famiglie ed economico per l'Ente in quanto determinerebbe una forte riduzione del rifiuto indifferenziato.

Il Sindaco precisa che per quanto riguarda gli interventi per le famiglie svantaggiate, sono state previste notevoli agevolazioni, che naturalmente non possono non tener conto della situazione economica complessiva dell'Ente, nonché del servizio, i cui costi devono essere coperti in massima parte dalle tariffe di competenza. Non bisogna inoltre dimenticare che lo stesso legislatore ha operato continue modifiche che hanno determinato notevole confusione nell'ambito degli uffici tributari. Quanto detto ha causato la conseguenza che oggi, risulta difficile intervenire in tempi così brevi su tutto l'impianto tariffario soprattutto quando si propongono modifiche che hanno bisogno di tempi notevolmente lunghi per i necessari accertamenti. La situazione economica che oggi si è venuta a determinare nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, risulta notevolmente complessa e il rischio di rimanere senza la necessaria liquidità grava sull'esercizio finanziario 2014 e sicuramente peggiorerà nel 2015, con l'entrata in vigore della nuova contabilità finanziaria. L'amministrazione ha dovuto operare delle scelte finanziarie anche in alcuni casi complesse, ma che sicuramente sono sempre state assunte con grande senso di responsabilità e nell'interesse dell'intera comunità.

Il consigliere Mesiti, per le ragioni già esplicate nell'intervento, inserire tra le modifiche entro i nei termini di legge:

- sulla base di facoltà concesse dal comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 in materia di TARI e TASI di valutare la possibilità di apportare *“riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE”* ed, quindi, esenzioni per ISEE che manifestino stato familiare di assoluta povertà, e progressivamente, riduzioni per ISEE che non superino la soglia prevista dal legislatore per accordare il gratuito patrocinio a spese dello Stato.
- Equiparare alla riduzione TARI relativa al compostaggio domestico l'allevamento domestico (e certificato annualmente da veterinario) di almeno un suino, in quanto pratica molto diffusa nelle aree rurali del paese e molto più in accordo con la nostra cultura e tradizione nonché più efficace per quanto riguarda la distruzione dell'umido rispetto all'utilizzo di compostiera.

A questo punto il Presidente visto che non vi sono altri interventi pone in votazione l'argomento.

Presenti 9, Votanti 6 Astenuti 3 (Badolisani, Mesiti e Femia)

Con voti favorevoli 6 contrari 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;

2) di integrare il regolamento IUC con l'introduzione dei seguenti commi:

-art. 30, comma 3-bis: " Nel caso in cui il Comune approvi le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno di competenza prima del termine di scadenza della rata in acconto, il versamento della medesima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni approvate per l'anno di competenza"

-art. 52, comma 3-bis: "E' prevista una detrazione dalla tassa di un importo pari ad € 200,00 annui, per le utenze ad uso domestico, qualora l'intestatario dell'utenza o un componente del nucleo familiare adotti un cane munito di microchip da canili autorizzati e/o convenzionati con il Comune; per avere diritto alla riduzione il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario dell'ASP che ne certifichi l'esistenza in vita e lo stato di buona salute. La detrazione sarà concessa proporzionalmente al periodo di possesso in riferimento all'anno di competenza e per una sola utenza nel caso in cui il contribuente sia intestatario di più utenze ad uso domestico.

La detrazione avrà durata di tre anni dalla data di effettiva adozione che essere provata mediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all'anagrafe canina competente per territorio.

La detrazione di € 200,00 si applicherà, in ogni caso, fino alla concorrenza del tributo annuale senza previsione di eventuali utilizzo di somme incipienti a detrazione della tariffa applicata su utenze diverse da quella di riferimento. Per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita richiesta predisposta dall'ufficio tributi del comune entro 30 giorni dall'adozione e comunque entri il 31 dicembre di ogni anno solare. La detrazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello dell'adozione e per gli ulteriori due anni seguenti."

3) di abrogare ed integrare le seguenti previsioni regolamentari:

- abrogare il comma 4 dell'art. 27 del regolamento IUC ed introduzione della seguente previsione: " A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

- introdurre il comma 3-bis all'art. 46 per come di seguito indicato: "Per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residente nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi; per le altre unità immobiliare posseduti da cittadini italiani residenti all'estero diversi da quelli di cui al punto precedente la tariffa si applica per intero con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 52 del presente regolamento";

4)prevedere una agevolazione tariffaria a favore delle famiglie residente nel comune di Marina di Gioiosa Jonica che possiedono oltre l'abitazione principale anche delle pertinenze assoggettate al pagamento del tributo TARI, prevedendo che la quota variabile della tassa si applichi solo all'abitazione principale con esclusione della tariffa variabile per le pertinenze limitatamente alle sole categoria C2, C6 e C7 (massimo un immobile per ogni categoria);

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofiscscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 Astenuti n 0 Contrari n 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii..

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

Data 28/07/2014

La Responsabile
Dott.ssa Tiziana Romano

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Data 28/07/2014

La Responsabile
Dott.ssa Tiziana Romano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31-07-2014, Prot. N 1020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 31-07-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno 10-08-2014;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 31-07-2014 al 15-08-2014, senza reclami.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ARTURO TRESOLDI